COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

32.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MAROLI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 522

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio).

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760) 522

PRESIDENTE 522, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535

BELARDI MERLO 522, 534

BONALUMI, *Relatore* 524, 526, 527, 528, 529, 532, 534, 535

CRISTOFORI 529

FERRARI MARTE 522, 527, 528, 533, 534

FRANCESE 527, 534

GIANNI 523

PAG.

ICHINO 528, 534

MAROLI 522, 527

NAPOLETANO 535

OLCESE 523

PICCINELLI 534

PINTO 527, 529, 531, 534, 535

SOSPIRI 529, 530, 533, 535

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 523, 526, 527, 528, 529, 532, 535

La seduta comincia alle 9,45.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, comunico che i deputati Rosolen, Lombardo, Napolitano, Torri, Cavigliasso e Sanese sono rispettivamente sostituiti dai deputati Manfredini, Zuech, Carmeno, Zanini e De Cinque.

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

Ricordo che la nostra Commissione aveva già approvato i primi quattro articoli.

Ricordo, altresì, che ieri sera i rappresentanti dei gruppi hanno avuto un incontro informale con la segreteria confederale CGIL-CISL-UIL onde poter trovare le soluzioni convergenti su alcuni punti nodali del provvedimento di legge al nostro esame.

Inoltre, a mio avviso, alcuni articoli del disegno di legge dovranno essere accantonati per consentire su di essi un ulteriore incontro con i sindacati.

BELARDI MERLO. In riferimento all'incontro avutosi ieri con i sindacati, desidero esprimere, in questa sede, la nostra soddisfazione a condizione che si tenga in debito conto il punto di vista sindacale. Prima di passare materialmente al prosieguo dell'esame degli articoli, desidero conoscere quale sarà al riguardo l'impegno del Governo rispetto alle proposte dei sindacati.

Il gruppo comunista si dichiara d'accordo sulla necessità di accantonare alcuni articoli del provvedimento sì da permettere sugli stessi un ulteriore approfondimento e verifica con i suddetti sindacati.

Ripeto, comunque, che il nostro giudizio complessivo sul disegno di legge dipenderà dal modo con cui saranno risolti alcuni punti nodali dell'articolato, soprattutto quelli che si riferiscono ai poteri degli organi collegiali del collocamento, alle assunzioni nominative, allo strumento dell'agenzia del lavoro; alle norme relative alla mobilità e ai licenziamenti collettivi. Auspico, infine, che questa esigenza di accantonamento di alcuni articoli trovi l'accordo degli altri gruppi.

FERRARI MARTE. Io credo che la riflessione che ieri abbiamo compiuto insieme con i rappresentanti della Federazione sindacale CGIL-CISL-UIL sia stata quanto mai opportuna, anche se ogni gruppo parlamentare è giunto a questa riflessione sulla base di motivazioni ed argomentazioni diverse. L'incontro, infatti, ha permesso di puntualizzare con molta chiarezza i limiti in cui si muove una serie di affermazioni, anche se non tutto, nel lavoro che si è prodotto, era giustificato e giusto.

L'impegno del gruppo socialista in relazione a questo provvedimento, sia in Commissione sia in Comitato ristretto, è dimostrato da una serie di emendamenti che avevamo proposto ma che non hanno trovato l'assenso della maggioranza dei colleghi; ciò non toglie che continueremo ad impegnarci allo scopo di raggiungere una sintesi politica che consenta una rapida approvazione di questa legge e in tale contesto non siamo contrari all'accantonamento dell'articolo 5, come di altri abbisognevoli di maggiore approfondimento, se questo consentirà di arrivare ad un migliore risultato nella gestione sociale dei problemi del lavoro.

MAROLI. Devo dire che il confronto con le organizzazioni sindacali è stato indubbiamente positivo, come sono sempre positivi tutti i confronti con le parti sociali interessate ad un provvedimento. Il gruppo della democrazia cristiana, però, non si sente affatto di condividere il giudizio estremamente negativo che è stato espresso ieri sera dai rappresentanti delle

organizzazioni sindacali sul provvedimento che abbiamo in discussione.

Sarà nostra premura dedicare particolare attenzione a tutte le argomentazioni e perplessità che sono state manifestate, ma mentre su alcune vi è una certa disponibilità da parte del mio gruppo, su altre, come ad esempio la regionalizzazione della politica del collocamento, non siamo affatto d'accordo, come siamo contrari alla valutazione fatta dai sindacati circa il ritorno su posizioni restrittive per quanto riguarda la richiesta nominativa per le piccole aziende. Su questo punto siamo fermi sul nostro atteggiamento, tuttavia sarà nostra premura tornare a riflettere su alcuni aspetti della richiesta nominativa per i giovani che partecipano alle attività formative.

Per quanto riguarda la possibilità di accantonare l'esame di alcuni articoli per favorire un maggiore approfondimento non abbiamo nulla in contrario, ovviamente limitatamente a qualche articolo di rilevante importanza e sul quale possa esserci una forte opposizione delle parti sociali interessate.

GIANNI. Non torno a motivare perché l'incontro di ieri è stato, a mio giudizio, positivo. Direi che non è vero che in generale qualunque incontro è positivo, questo lo è stato perché in una situazione che non sempre è proceduta in modo perfettamente corretto la Commissione è stata finalmente messa in condizione di conoscere il punto di vista delle organizzazioni sindacali, tenendo anche conto del faticoso lavoro di elaborazione del testo del tutto provvisorio, di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Sia la Commissione sia il Comitato ristretto hanno più volte incontrato le organizzazioni sindacali.

GIANNI. Ricordo che già più di un anno fa, quando abbiamo iniziato l'esame di questa materia, il Comitato ristretto incontrò i rappresentanti delle organizzazioni sindacali; d'altra parte non possiamo negare che da allora ad oggi si sono determinate, nel tessuto economico e sociale del paese, situazioni nuove di cui un testo legislativo non può non tener conto. È quindi normale ed anche doveroso che certi incontri si ripetano.

Io vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un punto in particolare. Nella riunione di ieri sera le organizzazioni sindacali hanno più volte affermato che l'incontro da loro avuto, sempre nella giornata di ieri, con il ministro del lavoro ha portato alla conclusione che il ministro si è dichiarato disponibile a presentare degli emendamenti a questo disegno di legge preventivamente concordati con le organizzazioni sindacali stesse. Credo dunque di poter fare mia, perché già la aveva avanzata ieri, la proposta dell'onorevole Belardi, cioè che il sottosegretario Zito ci dica ora quale sia l'intenzione del Governo a proposito di questo provvedimento; dopo di che sono d'accordo sulla necessità di accantonare alcuni articoli, che non mi sembrano pochi.

OLCESE. A proposito dell'incontro che abbiamo avuto ieri sera con la segreteria confederale CGIL-CISL-UIL, desidero dire che le proposte sindacali formulate in particolare da Crea vanifichino ogni possibilità di funzionamento delle strutture previste dalla legge. Dobbiamo stare ben attenti a non seguire pedissequamente le varie indicazioni che emergono ogni volta da convegni, tavole rotonde, articoli di giornali! Diversamente rischieremmo di ripetere le esperienze negative degli ultimi dieci anni. Non vorrei che noi stessimo correndo appresso a dei miti che la pratica poi puntualmente smentisce! La verità è che stiamo andando incontro a dei periodi di lotta economica molto difficili; basti ricordare, come esempio, l'attuale situazione nella MONTEDISON.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime un giudizio positivo sul lavoro svolto dal Comitato ristretto in questi mesi e riconferma il parere sostanzialmente

favorevole sull'insieme degli emendamenti che il relatore onorevole Bonalumi ha presentato in sede di detto comitato.

Ovviamente, ciò non significa che il Governo non sia disponibile ad accettare eventuali emendamenti migliorativi al testo del disegno di legge. A tale riguardo, desidero ricordare che già in una precedente seduta il ministro Foschi accettò un emendamento presentato dall'onorevole Marte Ferrari.

In merito all'impegno del ministro con i sindacati per la presentazione di emendamenti concordati, posso senz'altro confermare questo impegno; faccio presente, rispondendo all'onorevole Belardi e all'onorevole Gianni, che questo non è il primo incontro che il Governo avrà con i sindacati su questa materia, in quanto già altre volte, in precedenza, l'esecutivo ha avuto modo di confrontare le proprie posizioni con quelle del sindacato, posizioni che sono state espresse anche in documenti. È anzi mia opinione che molti punti importanti sottolineati dalle rappresentanze sindacali siano stati recepiti dal comitato ristretto durante i suoi lavori.

Mi dichiaro, infine, favorevole ad eventuali proposte di accantonamento di articoli se ciò può voler dire snellire l'*iter* legislativo di questo disegno di legge.

BONALUMI, *Relatore*. Credo che tutti siano d'accordo nel ritenere positivo e proficuo l'incontro che abbiamo avuto con le rappresentanze sindacali. È stato senza dubbio un incontro svoltosi senza complessi da parte di tutti i presenti, pur consapevoli della difficoltà e complessità della materia in oggetto. Esiste da parte dei vari gruppi, anche se vi sono posizioni articolate, un senso di responsabilità che ci permetterà di proseguire positivamente l'*iter* legislativo del provvedimento di legge. Riallacciandomi a quanto ha avuto modo di dire all'inizio il presidente, penso che sia utile accantonare gli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge per consentire al Governo un ulteriore confronto e approfondimento sugli stessi con le rappresentanze sindacali.

. In questo senso, propongo formalmente di riprendere l'esame dell'articolato partendo dall'articolo 8.

PRESIDENTE. Per chiarezza do lettura degli articoli 5, 6 e 7 che il relatore propone di accantonare.

ART. 5.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, alla quale è preposto, con le funzioni di direttore generale, uno dei consiglieri ministeriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Alla direzione generale sono affidati i compiti di programmazione delle indagini e delle rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione, sui flussi quantitativi e qualitativi della manodopera e sulle previsioni occupazionali, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati rilevati; il coordinamento delle indagini e delle rilevazioni specifiche effettuate a livello regionale o circoscrizionale per garantire l'omogeneità e la completezza dei dati.

Presso la direzione generale è istituito un comitato tecnico-scientifico composto da sei esperti, di cui due nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, e quattro nominati dall'Istituto centrale di statistica, dall'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dalla Banca d'Italia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in collaborazione con le Regioni, sentita la commissione centrale per l'impiego, attua, attraverso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, un programma di automatizzazione dei servizi di informazione e trasmissione dei dati ai livelli nazionale, regionale e circoscrizionale, integrato con quello

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le commissioni regionali per l'impiego e le commissioni circoscrizionali per l'impiego debbono disporre, per i rispettivi ambiti territoriali, dei dati relativi ai livelli e alla struttura dell'occupazione e della disoccupazione, articolati per aree territoriali, per settori di attività e per grado di qualificazione, nonché dei dati relativi alle previsioni occupazionali, e a tal fine sono autorizzate ad utilizzare le diverse fonti informative disponibili.

Le informazioni dirette presso le imprese e i dati relativi saranno assunti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *f*), della legge 22 luglio 1961, n. 628. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richieste, con i vincoli e le garanzie previste dal quarto comma del citato articolo 4.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle amministrazioni ed enti pubblici interessati.

Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante la trasmissione dei dati richiesti, secondo le modalità fissate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso le associazioni medesime.

Il coordinamento dell'attività della segreteria tecnica della commissione centrale di economia del lavoro, istituita con decreto ministeriale 13 marzo 1964, modificato con decreto ministeriale 2 maggio 1974, è affidato ad uno dei consiglieri ministeriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Ferma restando la dotazione organica prevista dalla tabella XV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, all'articolazione in divisioni delle Direzioni generali e dei servizi, nonché alla determinazione delle relative strutture ed attribuzioni si provvederà con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo, è formulato, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, un piano, da realizzare nel termine massimo di quattro anni, per la predisposizione ed il funzionamento dei centri di elaborazione nazionale, regionali e circoscrizionali, anche sotto il profilo della formazione professionale del personale da adibire a tali centri.

ART. 6.

L'assunzione diretta di personale è consentita esclusivamente ai datori di lavoro non imprenditori, nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici quando procedano alle assunzioni mediante pubblico concorso; della avvenuta assunzione il datore di lavoro deve dare comunicazione alla sezione circoscrizionale di collocamento competente per territorio entro 15 giorni.

L'obbligo di comunicazione di cui al comma precedente non si applica ai datori di lavoro domestico, alle associazioni sindacali ed ai partiti politici.

I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo della comunicazione di cui al primo comma sono puniti con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro di lire 50.000, elevabile, in caso di ripetuta inosservanza, a lire 200.000, per ogni lavoratore assunto, irrogata dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro e da versare al fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 7.

La richiesta nominativa di lavoratori è ammessa, oltre che per le categorie da determinarsi ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche:

a) per i componenti il nucleo familiare del datore di lavoro, con esclusione delle imprese costituite in forma di società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata;

b) per il personale destinato a svolgere funzioni direttive;

c) per i lavoratori di concetto;

d) per i lavoratori destinati ad imprese che impieghino non più di 10 dipendenti, compresi i lavoratori da assumere, ed esclusi gli apprendisti;

e) per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o di guardia giurata o mansioni di custodia di beni aziendali.

Sono fatte salve le norme di legge in materia di assunzioni di particolari categorie di lavoratori o concernenti particolari settori produttivi, ivi comprese quelle concernenti le assunzioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

L'atto di avviamento, in accoglimento di richiesta nominativa, è disposto dalla commissione circoscrizionale di collocamento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, possono essere determinate, per l'avviamento al lavoro con richiesta nominativa, categorie di lavoratori destinati ad attività di produzione di servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare l'esame di questi tre articoli.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un datore di lavoro alle dipendenze di un altro è ammesso in tutti i casi in cui per quest'ultimo è prevista la possibilità di assumere direttamente o tramite richiesta nominativa.

Nei casi in cui il datore di lavoro sia tenuto ad assumere mediante richiesta numerica il passaggio diretto ed immediato del lavoratore è ammesso a condizione che il precedente rapporto di lavoro sia stato costituito da almeno 12 mesi.

L'autorizzazione al passaggio diretto e immediato è rilasciata dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sospiri e Abbatangelo soppressivo del secondo comma, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(*Assunzione mediante passaggio diretto*):

Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un datore di lavoro alle dipendenze di un altro è ammesso a condizione che il precedente rapporto di lavoro sia stato costituito da almeno nove mesi.

Il limite temporale di cui al comma precedente non si applica quando il precedente rapporto di lavoro sia stato instaurato mediante avviamento su richiesta numerica, oppure quando l'assunzione, mediante passaggio diretto ed immediato, riguardi lavoratori che possono essere assunti direttamente o con richiesta nominativa.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, può, con propri decreti, stabilire deroghe al limite temporale di cui al primo comma per lavoratori appartenenti a particolari settori produttivi.

Il nulla osta per il passaggio diretto ed immediato è rilasciato dalla sezione circoscrizionale la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

Gli onorevoli Ferrari Marte, Cresco e Raffaelli hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 8:

All'ultimo comma, dopo la parola: rilasciato, *inserire le altre*: nell'ambito delle disposizioni della commissione circoscrizionale di cui al terzo comma dell'articolo 1.

BONALUMI, *Relatore*. Invito i presentatori di questo subemendamento a ritirarlo ritenendolo, a mio avviso, abbastanza pleonastico. L'articolo 1, infatti, non offre spazi ad errate interpretazioni ed atteggiamenti circa l'operato della commissione circoscrizionale che deve lavorare secondo le direttive della legge e secondo i contenuti che la medesima, in quanto tale, intende darsi.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo condivide le osservazioni del relatore, ma si rimette, comunque, al giudizio della Commissione.

FERRARI MARTE. Continuo a ritenere che il subemendamento sia tutt'altro che superfluo e che l'accoglierlo, anzi, eviterebbe senz'altro contenziosi ed errate interpretazioni.

FRANCESE. Sono favorevole al subemendamento dell'onorevole Ferrari Marte poiché anche se i poteri reali della commissione sono già chiariti all'articolo 1 nulla vieta – ed, anzi, più opportuno sarebbe – che ciò avvenga anche in questo articolo proprio perché si tratta di una materia che inerisce allo strumento reale della commissione circoscrizionale ed ai poteri che la medesima ha in riferimento ai suoi atti amministrativi e burocratici.

PINTO. Il gruppo radicale è favorevole al subemendamento Ferrari Marte ed altri.

MAROLI. Il gruppo democristiano si associa alle considerazioni del relatore e ritiene anch'esso che il subemendamento sia superfluo.

FERRARI MARTE. Gli esempi di cose che ritenevamo chiare, ma che poi sono state oggetto di contenzioso, non sono certo pochi!

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno, forse, un momento di riflessione in merito a questo specifico punto relativo ai poteri della commissione circoscrizionale e per tale motivo, quindi, proporrei di accantonare la discussione dell'articolo 8.

BONALUMI, *Relatore*. Per quanto lo sforzo del relatore per cercare di proseguire l'esame di questo provvedimento possa essere considerato non sufficiente, devo ricordare, però, che nel proporre lo accantonamento degli articoli 5, 6 e 7 per poter proseguire nell'esame degli articoli

successivi, la dimostrazione di buona volontà c'è stata e, direi, anche in maniera evidente. D'altra parte, rappresento una parte politica nei confronti della quale, pur cercando di avere una certa autonomia, non posso forzare di tanto. Anche perché – lo ripeto – gli ultimi commi degli articoli 7 e 8 sono stati concepiti per dare spessore a quanto previsto dall'articolo 1.

Per tali motivi, ritengo che il subemendamento presentato dal collega Marte Ferrari sia superfluo ed invito la Commissione ad approvare l'articolo 8 nel testo da me presentato.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Continuo a ritenere che il subemendamento Marte Ferrari sia superfluo. Comunque mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Marte Ferrari all'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 8 sul quale il relatore si è dichiarato contrario ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È respinto*).

L'onorevole Ichino ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore:

All'ultimo comma, sostituire le parole: la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla Commissione circoscrizionale, *con le seguenti*: la Commissione circoscrizionale ha accesso in qualsiasi momento ai relativi atti e documenti conservati presso la sezione.

ICHINO. Viste le considerazioni in base alle quali la Commissione ha respinto il subemendamento del collega Marte Ferrari, ritengo che debba essere considerato pacifico il fatto che la commissione circoscrizionale abbia un potere direttivo sulla sezione. Se questo è vero deve essere anche pacifico che la commissione abbia la possibilità di accedere in qualsiasi momento ai documenti ed agli atti della sezione relativi ai provvedimenti di rilascio dei nulla osta. Ciò mi pare non possa essere contestato da nessuno, mentre paradossalmente potrebbe trarsi un argomento contrario dal fatto che la commissione debba essere informata solo *a posteriori* di tali provvedimenti.

Il subemendamento da me presentato mi pare sia coerente con le scelte che sin qui sono state fatte, e che quindi possa trovare accoglimento presso tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Onorevole Ichino, desidererei chiederle un chiarimento: qual è il motivo per il quale lei ritiene opportuno eliminare l'obbligo di comunicazione ?

ICHINO. A mio avviso, questo potrebbe apparire riduttivo o contraddittorio rispetto al diritto della commissione di conoscere in qualsiasi momento gli atti della sezione.

FERRARI MARTE. A nome del gruppo socialista mi dichiaro favorevole a questo subemendamento che, tra l'altro, si muove sulla stessa via di quello da me presentato e respinto dalla Commissione.

BONALUMI, *Relatore.* Esprimo parere contrario per le stesse motivazioni addotte nei confronti del subemendamento Marte Ferrari.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino sul quale il relatore si è dichiarato contrario ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È respinto*).

L'onorevole Pinto ha presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere il terzo comma.

PINTO. Dobbiamo stare attenti a non formulare una norma che per garantire certi settori produttivi si dimostri troppo vaga. Occorre, d'altra parte, che nelle zone meridionali dove vi sono molti cittadini disoccupati iscritti nelle liste di collocamento si faccia in modo che questi non risultino emarginati dal mondo del lavoro.

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario a questo subemendamento.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Pinto, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Gianni ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: nove mesi, *con le altre*: dodici mesi.

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore.

SOSPIRI. Desidero fare un richiamo al Regolamento. Ritengo che, in base al disposto del secondo comma dell'articolo 94, l'emendamento presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 8, debba essere inviato alla I Commissione affari costituzionali perché esprima il prescritto parere sugli aspetti di legittimità costituzionale.

BONALUMI, *Relatore*. Faccio presente all'onorevole Sospiri che gli articoli e i relativi emendamenti sono già stati esaminati dalla I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Onorevole Sospiri, ritengo che non ricorrano gli estremi per la applicazione dell'articolo 94, secondo comma, da lei richiamato in quanto l'intera materia oggetto del disegno di legge è già stata valutata dalla I Commissione affari costituzionali.

Pertanto, pongo in votazione l'emendamento Bonalumi interamente sostitutivo dell'articolo 8, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Risultano, pertanto, preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 8.

Gli onorevoli Sanese, Ferrari Marte, Cristofori, Maroli, Garocchio e Piccinelli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-*bis*.

« I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a termine hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda a condizione che manifestino la volontà di esercitarlo entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ».

Gli onorevoli Sanese, Cristofori, Piccoli Maria Santa e Cavigliasso hanno presentato il seguente subemendamento:

Dopo le parole: contratto a termine, *aggiungere le seguenti*: in tutti i settori produttivi.

CRISTOFORI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 8-*bis* Sanese ed altri.

PRESIDENTE. Si intende, pertanto, decaduto il subemendamento Sanese ed altri.

Il relatore onorevole Bonalumi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-*bis*.
(*Diritto di precedenza per i lavoratori stagionali*).

I lavoratori che abbiano prestato, in tutti i settori economici ad eccezione di quello industriale, attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *a*) della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La condizione di cui al comma precedente si applica anche ai lavoratori assunti a norma della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni continuano ad avere efficacia.

SOSPIRI. Anche per questo articolo 8-*bis*, signor presidente, vale lo stesso richiamo già fatto al secondo comma dell'articolo 94 del Regolamento. Infatti, stando a quanto è detto al primo comma, si verrebbe a creare, di fatto, una disparità di trattamento nei confronti di quei lavoratori che non hanno prestato attività stagionale.

PRESIDENTE. Ritengo valida l'osservazione dell'onorevole Sospiri. Rinvio pertanto la discussione dell'articolo aggiuntivo Bonalumi 8-*bis* che sarà inviato, per il dovuto parere, alla I Commissione affari costituzionali.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.
(*Iscrizione nelle liste di collocamento*).

All'atto della prima iscrizione nelle liste di collocamento e, ove ritenuto opportuno, in occasione della successiva conferma o reiscrizione, oppure su iniziativa del lavoratore interessato, viene effettuato un accertamento preliminare, con il lavoratore stesso, al fine di registrarne aspirazioni, attitudini, specie e grado di qualificazione o specializzazione professionale, tenute presenti anche le esigenze di armonizzazione con i sistemi di classificazione professionale adottate nell'ambito comunitario, ed eventuali disponibilità per particolari tipi di rapporto di lavoro o di mansioni, consentiti dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi, ivi compresi quelli di cui al successivo articolo 14, nonché per la frequenza di corsi di formazione professionale.

A tale scopo la sezione si avvale della documentazione professionale esibita dal lavoratore e di ogni altro sussidio tecnico ritenuto opportuno, eventualmente proposto dalla commissione circoscrizionale, per l'impiego.

In caso di insufficiente o inidonea documentazione circa il livello di preparazione professionale dichiarato dall'interessato, la sezione effettua il relativo accertamento avvalendosi di idonee strutture di formazione professionale previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le sezioni circoscrizionali possono altresì, qualora il lavoratore non possegga una qualifica professionale, accertarne la disponibilità e frequentare appositi corsi già istituiti o da istituire da parte della regione. Le sezioni circoscrizionali operano gli accertamenti di cui al presente articolo, ove è necessario, anche nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni previste dagli articoli 16-*ter* e 16-*quater* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, sono soppresse.

Il lavoratore ha diritto di conoscere i dati a lui relativi che vengono registrati a norma del presente articolo. Contro l'accertamento di cui al primo comma è data facoltà di ricorso ai sensi dell'articolo 15. Non si applica il termine di cui al secondo comma dell'articolo 15.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il terzo comma.

Sopprimere il quarto comma.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del terzo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del quarto comma.

(*È respinto*).

L'onorevole Galli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

Sia l'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento, sia le richieste nominative e numeriche o per passaggio diretto, sia le graduatorie di precedenza, avvengono sulla base della categoria impiegatizia od operaia, nella qualifica corrispondente al livello professionale risultante dagli schemi di inquadramento unico, e della fascia professionale corrispondente alle finizioni declaratorie per gruppi di mansioni contenute nella qualifica.

Per l'iscrizione si terrà conto delle suddette caratteristiche professionali risultanti dall'ultimo impiego o a richiesta del lavoratore da un impiego precedente purché non inferiore.

Gli uffici e le commissioni per le rispettive competenze sono tenuti ad uniformarsi alle classificazioni professionali risultanti dalla contrattazione collettiva di settore.

Ove questa manchi o sia insufficiente, gli uffici e le commissioni chiederanno il parere delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e dei lavoratori e ad esso si uniformeranno. In caso di pareri divergenti si atterranno a quanto indicato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, alle quali richiederanno un nuovo parere motivato. Il datore di lavoro e il lavoratore hanno azione ai sensi della presente legge.

I datori di lavoro sono tenuti ad allegare alle loro richieste tutta la documentazione atta a rilevare la classificazione professionale del lavoratore.

Qualora l'organizzazione sindacale dei lavoratori non comunichi l'uno o l'altro dei pareri previsti dal presente articolo, categoria, qualifica e fascia professionali saranno stabilite in accordo con quanto indicato dal datore di lavoro nella sua richiesta. In tal caso il datore di lavoro dovrà altresì precisare nella richiesta lo sviluppo professionale della mansione sia verticalmente che orizzontalmente specificando le fasce di mansione analoghe aventi qualifica professionale superiore o equivalente.

Poiché l'onorevole Galli non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

PINTO. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Galli, interamente sostitutivo dell'articolo 9, fatto proprio dall'onorevole Pinto.

(*È respinto*).

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(*Iscrizione nelle liste di collocamento*).

All'atto della prima iscrizione nelle liste di collocamento e, ove ritenuto opportuno, in occasione della successiva conferma o reiscrizione, oppure su iniziativa del lavoratore interessato, viene effettuato un accertamento preliminare, con il lavoratore stesso, al fine di registrarne aspirazioni, attitudini, specie e grado di qualificazione e specializzazione professionale,

tenute presenti anche le esigenze di armonizzazione con i sistemi di classificazione professionale adottati nell'ambito comunitario, ed eventuali disponibilità per particolari tipi di rapporto di lavoro o di mansioni, consentiti dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi, ivi compresi quelli di cui al successivo articolo 14, nonché per la frequenza di corsi di formazione professionale.

A tale scopo la sezione si avvale della documentazione professionale esibita dal lavoratore e di ogni altro sussidio tecnico ritenuto opportuno, eventualmente proposto dalla commissione circoscrizionale, per l'impiego.

In caso di insufficiente o inidonea documentazione circa il livello di preparazione professionale dichiarato dall'interessato, la sezione effettua il relativo accertamento avvalendosi di idonee strutture di formazione professionale previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le sezioni circoscrizionali possono altresì, qualora il lavoratore non possegga una qualifica professionale, accertarne la disponibilità a frequentare appositi corsi già istituiti o da istituire da parte della regione. Le sezioni circoscrizionali operano gli accertamenti di cui al presente articolo ove è necessario, anche nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni previste dagli articoli 16-*ter* e 16-*quater* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, sono soppresse.

Il lavoratore ha diritto di conoscere i dati a lui relativi che vengono registrati a norma del presente articolo. Contro l'accertamento di cui al primo comma è data facoltà di ricorso ai sensi dell'articolo 15. Non si applica il termine di cui al secondo comma dell'articolo 15.

Gli onorevoli Sospiri ed Abbatangelo hanno presentati i seguenti subemendamenti:

Sopprimere il terzo comma.

Sopprimere il secondo capoverso del terzo comma.

Al secondo comma sostituire le parole: eventualmente proposto dalla commissione circoscrizionale, per l'impiego *con le seguenti*: a certificarlo.

BONALUMI, *Relatore.* Esprimo parere contrario a tutti e tre i subemendamenti.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento Sospiri e Abbatangelo, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il secondo subemendamento Sospiri e Abbatangelo, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il terzo ed ultimo subemendamento Sospiri ed Abbatangelo, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Ichino e Gianni hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 9:

Al terzo comma, dopo la parola: sezione, *aggiungere le altre*: in attuazione delle disposizioni della commissione circoscrizionale.

BONALUMI, *Relatore.* Sono contrario a questo subemendamento, in quanto si tratta di materia già definita nell'articolo 1.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

FERRARI MARTE. Il gruppo socialista ritiene che la materia oggetto dell'articolo 9 sia di grande rilevanza in quanto si definiscono i compiti ai quali un lavoratore che si iscrive per la prima volta nelle liste di collocamento può essere adibito. Pertanto, in considerazione della rilevanza che tale materia ha in campo sociale, preannunciamo il nostro voto favorevole all'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo in oggetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 9, così come modificato dal subemendamento Ichino e Gianni poc'anzi approvato.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9-*bis*.

(*Controllo dello stato di disoccupazione*).

La commissione circoscrizionale può disporre che la sezione circoscrizionale effettui accertamenti sulla effettività dello stato di disoccupazione e sulla situazione economica e patrimoniale del lavoratore nei confronti di tutti o di particolari categorie di iscritti nelle liste di collocamento.

La sezione si avvarrà di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ogni ente ed organo operante nella circoscrizione e potrà promuovere a tal fine anche interventi dell'ispettorato del lavoro e di organi di polizia giudiziaria ed altre amministrazioni dello Stato.

Gli onorevoli Sospiri e Abbatangelo hanno presentato i seguenti subemendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: e sulla situazione economica e patrimoniale del lavoratore.

Al primo comma, sostituire le parole: e sulla situazione economica e patrimoniale del lavoratore nei confronti di tutti o di particolari categorie di iscritti nelle liste di collocamento, *con le altre*: del lavoratore iscritto nelle liste di collocamento.

SOSPIRI. A mio avviso, la commissione circoscrizionale può effettuare accertamenti sull'effettivo stato di disoccupazione del lavoratore, ma non sulla situazione economico-patrimoniale del medesimo; diversamente creeremmo una sorta di super organo fiscale non previsto dalla legge.

PRESIDENTE. È stato altresì presentato il seguente articolo 9-*bis* dagli onorevoli Francese, Ichino, Zoppetti, Ramella, Napolitano, Torri, Di Corato, Rosolen e Migliorini:

ART. 9-*bis*.

(*Controllo dello stato di disoccupazione*).

La Commissione circoscrizionale esercita, anche avvalendosi dell'Ispettorato del lavoro, gli opportuni controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione eventualmente dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale una anagrafe dei lavoratori disoccupati, sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento, e dei dati risultanti da indagini dirette promosse dallla Commissione circoscrizionale.

Ai fini di cui al comma precedente la Commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli Istituti previdenziali, le Camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

I lavoratori che, in seguito alle indagini di cui ai commi precedenti, risultino essere titolari di rapporti di lavoro, anche irregolari, od esercitare diverse attività lavorative o imprenditoriali, vengono immediatamente convocati dalla commissione circoscrizionale per essere sentiti in proposito. La Commissione procede quindi, tenuto conto anche della natura del-

l'attività svolta dal lavoratore, alle opportune modifiche delle registrazioni relative a detti lavoratori e della loro classificazione ai fini dell'avviamento al lavoro.

BELARDI MERLO. Signor Presidente, ritengo che debba essere discusso ed esaminato prima l'articolo aggiuntivo 9-*bis* Francese ed altri.

ICHINO. Mi associo alla richiesta fatta dall'onorevole Belardi motivandola con il fatto che il nostro articolo aggiuntivo è stato presentato prima di quello del relatore.

PICCINELLI. Credo che il criterio da tenere presente sia quello di esaminare l'emendamento più lontano dal testo base. Ora, durante l'esame dell'articolo 9 sono emerse delle indicazioni in base alle quali è mia opinione che noi dobbiamo valutare prima l'articolo aggiuntivo 9-*bis* presentato dal relatore.

FRANCESE. Ritengo che noi ci troviamo di fronte a due articoli aggiuntivi 9-*bis* che non fanno alcun riferimento al testo base in quanto trattano un nuovo strumento che è quello dell'anagrafe della disoccupazione.

Si tratta di stabilire quale sia il criterio per porli in votazione che, secondo noi, dovrebbe essere quello di presentazione; per cui essendo stato presentato per primo l'articolo del gruppo comunista, dovrà essere questo ad essere votato per primo.

BONALUMI, *Relatore*. Ritiro l'articolo aggiuntivo di cui sono il primo firmatario.

PRESIDENTE. L'onorevole Piccinelli ha presentato i seguenti subemendamenti:

Al primo comma, sostituire le prime tre righe fino alla parola controlli, *con le seguenti*: Le commissioni regionale e circoscrizionale dispongono che la sezione circoscrizionale, anche avvalendosi dello ispettorato del lavoro, eserciti accertamenti;

alla fine del primo comma, sopprimere le parole da: e dei dati risultanti, *fino alla fine del comma.*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAROLI

FERRARI MARTE. Negli emendamenti si fa riferimento agli accertamenti interni e alle indagini esterne. Se dovesse essere accolto il secondo subemendamento Piccinelli, verremmo, a mio avviso, ad eliminare un elemento di giudizio importante nella specifica funzione esercitata dalla Commissione circoscrizionale. Proporrei, quindi, una diversa formulazione del subemendamento.

PRESIDENTE. La formalizzi, onorevole Ferrari Marte.

BONALUMI, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Ferrari Marte è pertinente, ma ritengo che l'articolo aggiuntivo Francese ed altri, anche così subemendato, sia sufficiente a fugare le sue preoccupazioni, soprattutto in considerazione del fatto che il primo subemendamento Piccinelli stabilisce che le commissioni regionale e circoscrizionale dispongono che la sezione circoscrizionale, anche avvalendosi dell'ispettorato del lavoro, eserciti accertamenti.

FERRARI MARTE. Alla luce di questa ultima considerazione espressami dal relatore, rinuncio alla presentazione di un subemendamento.

PINTO. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo Francese ed altri, ma desidererei un chiarimento: cosa s'intende per « rapporti di lavoro irregolari », così come si legge al terzo comma ?

ICHINO. Per rapporti di lavoro irregolari, onorevole Pinto, s'intendono quelli costituiti o che si svolgono in violazione della legge, quali quelli, ad esempio, per i quali non sono rispettati gli obblighi assicurativi.

Aggiungo, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Francese ed altri tende anche a consentire un controllo su quella vasta area di lavoro nero che oggi prospera grazie

all'assenza di strumenti di controllo e di indagine della pubblica amministrazione.

BONALUMI, *Relatore*. Parere favorevole all'articolo aggiuntivo Francese ed altri, nonché ai due subemendamenti Piccinelli.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Piccinelli sostitutivo al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Piccinelli soppressivo al primo comma.

(*È approvato*).

SOSPIRI. Dal momento che l'articolo aggiuntivo 9-*bis* presentato dagli onorevoli Francese ed altri non è mai stato esaminato dalla I Commissione affari costituzionali, ritengo debba essere sottoposto al preventivo giudizio della medesima.

PRESIDENTE. Qual è la motivazione della sua censura, onorevole Sospiri ?

SOSPIRI. La I Commissione affari costituzionali ha esaminato l'intero testo originario e ciò, se non vado errato, significa che non possiamo aggiungere nulla ad esso senza che la suddetta Commissione ne abbia preso visione.

Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è, comunque, favorevole ad una votazione di principio dell'articolo aggiuntivo per dimostrare ancora una volta, e se ce ne fosse bisogno, la sensibilità al problema.

PINTO. In questo, come in tutti gli altri casi in cui vi siano emendamenti o articoli aggiuntivi che non mettano in discussione una giusta interpretazione della Carta costituzionale, non ritengo né opportuno né necessario trasmettere il testo alla I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Onorevole Sospiri, l'articolo 94 al quale lei si richiama non dà adito, nel caso specifico, a problemi di costituzionalità.

Quindi, non tutti gli emendamenti debbono essere sottoposti al parere della I Commissione affari costituzionali, bensì solo quelli per i quali possono sussistere problemi di costituzionalità.

Ora, non mi pare, nella fattispecie, che per questo articolo aggiuntivo possano sussistere problemi di tale natura; pertanto, onorevole Sospiri, non posso accogliere la sua richiesta.

SOSPIRI. Signor presidente, non ci troviamo di fronte ad un emendamento al testo già esaminato dalla I Commissione affari costituzionali, ma di fronte ad un articolo aggiuntivo; il che è ben diverso !

PRESIDENTE. Onorevole Sospiri, ripeto: non posso accettare il suo richiamo al Regolamento, anche perché un articolo aggiuntivo è proceduralmente considerato sempre un emendamento.

NAPOLETANO. Ricordo che già nel corso di una seduta precedente avevamo stabilito di inviare alla I Commissione affari costituzionali soltanto quegli emendamenti per i quali sussistessero forti e fondati dubbi di legittimità costituzionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9-*bis* Francese ed altri con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO